

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, DI SIMULATORI AVANZATI A MEDIA FEDELTA

Come previsto nel disciplinare della gara in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese.

N.	Quesiti	Risposte
1	1) Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 5 Paragrafo 3 – DURATA DEL CONTRATTO, si chiede cortesemente di chiarire la frase seguente: "La durata del noleggio delle opzioni decorrerà dalla data di attivazione (con verbale di collaudo) per la durata di 48 mesi, attivabili solo nel primo periodo contrattuale e senza possibilità di rinnovo".	1) Il contratto oggetto di appalto prevede il noleggio per 48 mesi di n. 6 simulatori avanzati a media fedeltà adulto (Lotto 1) e di n. 1 simulatore avanzato a media fedeltà pediatrico bambino + n. 1 simulatore avanzato a media fedeltà pediatrico bimbo (Lotto 2). Nel corso dei 48 mesi di contratto, ai sensi dell'art. 2.1 del CSA, l'appalto potrà essere modificato con la fornitura in noleggio fino a ulteriori n. 3 simulatori per il Lotto 1 e di n. 1 + n. 1 ulteriori simulatori per il Lotto 2, anch'essi per la durata di 48 mesi a decorrere dal relativo verbale di collaudo. Al termine del contratto sarà facoltà della Stazione Appaltante rinnovare l'appalto per ulteriori 48 mesi, così come disciplinato dall'art. 3.1, con la precisazione però, che nei secondi 48 mesi di contratto non sono attivabili le suindicate opzioni previste dall'art. 2.1 del CSA.

		<p>Quindi la durata complessiva massima dell'appalto è pari ad anni 8.</p>
<p>2</p>	<p>2) Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 5 Paragrafo 3 – DURATA DEL CONTRATTO, al capoverso "...fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza, da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni " si richiama l'attenzione al fatto che il diritto di recesso, data la sua natura di eccezione al principio generale dell'irrevocabilità degli impegni negoziali, secondo la giurisprudenza, non solo dev'essere vincolato ad un termine preciso, ma deve chiaramente indicare le cause atte a determinare l'esercizio di recesso e le forme di compensazione che la Parte Titolare di tale diritto deve riconoscere alla Controparte quale effetto della irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso. Sottoscrivendo il Capitolato Speciale d'Appalto, il Fornitore dichiara di rinunciare al diritto di essere compensato per i canoni ancora dovuti alla data del recesso e accetta il pagamento di penali "proporzionalmente al danno arrecato" per inadempienze elencate-e-non che arrechino danno a questo spettabile Ente. Per effetto di questi elementi si assiste all'esercizio del diritto di recesso arbitrariamente subordinato ad una sola delle Parti [Cass. n. 7599/1983; Cass. n. 6160/1983 e Cass. Civ. n. 1609/94; Cass. n. 5059/1986; Cass. n. 267/1976] pertanto, per rispetto del principio sancito dall'art. 1372 c.c. secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso, si chiede di voler includere nel presente Capitolato Speciale condizioni a tutela del Fornitore in caso di recesso anticipato da parte dell'Ente. Questa</p>	<p>2) Il capoverso indicato ("<i>È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni</i>") è un refuso e quindi non dev'essere considerato.</p> <p>La disciplina del recesso è prevista dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.</p>

	<p>condizione al pari di altre poste a favore dell'Ente è necessaria a garantire la sussistenza degli impegni negoziali assunti dalle Parti. In altri termini si chiede di prevedere la c.d. "multa penitenziale" art.1373 comma 3, c.c.</p>	
<p>3</p>	<p>3) Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 5 Paragrafo 3.1 – POSSIBILI OPZIONI TERMINE DEL NOLEGGIO, punti a) Restituzione e b) Riscatto. La giurisprudenza trovata in materia disciplina due opzioni solamente: la restituzione del bene al termine del noleggio (I) o il riscatto ad un prezzo prestabilito con decadenza dei servizi insiti nel canone di noleggio (II), per i quali dovrà esser stipulato accordo separato.</p> <p>Le altre situazioni normate dal Codice sono l'estensione/prolungamento della durata contrattuale, con revisione del canone di noleggio per il periodo successivo la scadenza prestabilita o l'estinzione anticipata, prima dell'esecuzione del contratto o il recesso anticipato con preavviso di 60 giorni con pagamento dei canoni dovuti fino a quel momento e non ancora saldati e di un certo importo (in percentuale) dei canoni ancora dovuti [art.1373 commi 1, 2 e 3 c.c.].</p> <p>Alla luce di ciò, si chiede di chiarire se il punto a2 (rinnovo per ulteriori 48 mesi con fornitura in noleggio di nuovi simulatori tecnicamente uguali a quelli restituiti, come da scheda tecnica di gara, ad un canone ridotto, pari all'80% del canone mensile ordinario o fornitura in noleggio di nuovi simulatori) sia da intendersi quale estensione dei termini temporali del contratto, senza la</p>	<p>3) Si <u>conferma</u> quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 5 Paragrafo 3.1 e si <u>confermano</u> quindi le Possibili opzioni al termine del noleggio, ossia:</p> <p>Alla conclusione del periodo di noleggio della prima fornitura, potranno essere esercitate le seguenti soluzioni, a richiesta di AREU:</p> <p>a) <u>Restituzione</u> dei simulatori e conclusione del contratto (a1); a) <u>Restituzione</u> dei simulatori e fornitura in noleggio per 48 mesi di nuovi simulatori tecnicamente uguali a quelli restituiti, come da scheda tecnica di gara, ad un canone ridotto, pari all'80% del canone mensile ordinario o fornitura in noleggio di nuovi simulatori, analoghi a quelli restituiti, ma con caratteristiche tecniche aggiornate secondo le nuove specifiche che saranno concordate con AREU, ad un canone uguale o incrementato non oltre il 15% rispetto al canone mensile ordinario (a2); b) <u>Riscatto</u> dei simulatori da parte di AREU ad un prezzo di acquisto di ciascun simulatore pari a € 500,00 e conclusione del contratto (b1); b) <u>Riscatto</u> dei simulatori da parte di AREU ad un prezzo di acquisto di ciascun simulatore pari a € 500,00 e fornitura in noleggio per 48 mesi di nuovi simulatori tecnicamente uguali a quelli riscattati, come da scheda tecnica di gara, ad un canone ridotto, pari all'80% del canone mensile ordinario o fornitura in noleggio di nuovi simulatori, analoghi a quelli riscattati, ma con caratteristiche tecniche aggiornate secondo le nuove specifiche che saranno concordate con AREU, ad un canone uguale o incrementato non</p>

	<p>sostituzione dei simulatori in uso a favore di nuovi simulatori; in quest'unico caso sarebbe pacifica una revisione del canone nei termini descritti di una riduzione del 20%; se invece prevale l'accezione relativa la fornitura di nuovi simulatori, si noti che, mentre le condizioni e la tipologia dei servizi può essere determinate a priori, chiedendo che ricalchino quelle descritte nel presente disciplinare, non può essere determinato a priori il nuovo canone di noleggio per effetto dei cambiamenti non prevedibili al momento attuale degli elementi che compongono il valore dello stesso; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni di questi elementi: i costi della produzione, i costi dei trasporti, i costi del lavoro. Siamo propensi a pensare quindi che l'interpretazione corretta sia quella dell'estensione temporale senza sostituzione dei simulatori, anche alla luce di quanto da Voi esposto al paragrafo 3.2. REVISIONE PREZZI del Codice dei Contratti Pubblici.</p>	<p>oltre il 15% rispetto al canone mensile ordinario (b2). Si conferma che, in caso di riscatto dei beni, decadono i servizi insiti nel canone di noleggio e la proprietà del bene passa al comodatario che può chiedere alla controparte di rinnovare la parte inerente i servizi (manutenzioni, sopralluoghi, riparazioni, ...) con un accordo separato.</p>
4	<p>4) Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, pag. 5 Paragrafo 3.1 – POSSIBILI OPZIONI TERMINE DEL NOLEGGIO, punto b) Riscatto - si chiede se i sottopunti b1) e b2) siano un refuso del punto precedente in quanto, la giurisprudenza prevede per l'evento descritto come "riscatto" al termine di un noleggio, la possibilità per il comodatario di un bene, di acquisire la titolarità dello stesso a fronte del pagamento di un importo determinato dal contratto stesso. Con il riscatto la proprietà del bene passa al comodatario che può chiedere alla controparte di rinnovare la parte inerente i servizi (manutenzioni, sopralluoghi, riparazioni, ...)</p>	<p>4) Vedi risposta n. 3.</p>

5	<p>5) Con riferimento alla Campionatura, Paragrafo 14 – OFFERTA TECNICA dell'Allegato Codice dei Contratti, pagg. 26 e successive, si chiede in virtù della specificità della natura degli articoli oggetto della campionatura stessa, di prevedere la restituzione al termine della fase di valutazione della commissione tecnica e comunque non oltre i 90 giorni dal termine indicato per la consegna della stessa. L'evenienza in cui serva riesaminare i campioni per far fronte a fasi ricorsuali successive, sarà garantito all'Ente l'accesso agli stessi prodotti campionati riconoscibili perché contrassegnati da numero seriale unico impresso sul simulatore dal fabbricante.</p>	<p>5) Con riferimento alla Campionatura, Paragrafo 14 – OFFERTA TECNICA, si conferma quanto definito nel Disciplinare di Gara, in particolare: “[...] AREU procederà alla restituzione della campionatura alle ditte concorrenti a loro carico non appena conclusa la fase di aggiudicazione della procedura, salvo che non siano intervenuti ricorsi.”</p>
6	<p>6) Con riferimento al paragrafo 16 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI pag. 23 del Capitolato Speciale di Gara si chiede di accettare la partecipazione alla gara di soggetti giuridici non vincolati agli obblighi descritti. In particolare, essendo xxxxxxxxxxxx un soggetto giuridico senza personale dipendente in Italia, è libera da obblighi retributivi e previdenziali come da dichiarazione sostitutiva al DURC. Inoltre, per completezza di informazione, xxxxxxxxxxxx si avvale di contratti continuativi di cooperazione instaurati con professionisti e con altre aziende prima dell'indizione della gara a norma dell'art. 105, co. 3 lettera c-bis) del D.lgs 50/2016. Tale condizione garantisce il requisito di natura tecnico-professionale come riconosciuto dal Cons. St., III n.5068/2019.</p>	<p>6) Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono individuati nel Titolo II (“Gli operatori economici”), artt. 65-69, del D.Lgs. 36/2023.</p> <p>La stazione appaltante, quindi, procederà a verificare la documentazione amministrativa presentata in sede di gara ai sensi della suindicata normativa.</p>
7	<p>7) Con riferimento al paragrafo 17 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO pag. 24 del Capitolato Speciale di Gara si chiede</p>	<p>7) Vedi risposta n. 6.</p>

	<p>conferma come al punto 6).</p>	
<p>8</p>	<p>8) Con riferimento al paragrafo 7 – SPECIFICHE TECNICHE LOTTO 1 e SPECIFICHE TECNICHE LOTTO 2 pag. 11 e successive si mette in evidenza la criticità posta dal capitolato che adotta per entrambi i lotti un'unica lista di caratteristiche tecniche, nonostante alcune non si adattino alla natura dei simulatori adulti, richiesti al Lotto 1) altre alla natura dei simulatori pediatrici, richiesti al Lotto 2). Al fine di favorire la massima partecipazione dei concorrenti si chiede di optare per descrizioni di attributi funzionali piuttosto che identificare la tecnologia sottostante, giacché questa può essere diversa da una casa produttrice ad un'altra e potrebbe essere superata da nuove tecnologie. Si riportano alcuni esempi di quanto enunciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di sensori per rilevare la profondità dell'intubazione vs. Idoneo sistema di rilevamento dell'intubazione profonda. Trattandosi di un attributo "opzionale" ma oggetto di assegnazione punti tabellari pari a 3 punti, diventa cruciale che la descrizione dell'attributo discrimini e valuti non tanto la tecnologia sottostante "sensori", ma la possibilità di eseguire una certa funzione atta a svolgere un adeguato addestramento clinico. - Suoni di pianto e lamento programmabili vs. Numerosi suoni vocali programmabili (opzionale) - Possibilità di pelle ecografabile vs. Predisposizione ecografica del simulatore adulto per future implementazioni. In relazione a questo item, si chiede di rivalutare anche l'attributo correlato nella griglia di valutazione pag. 28 al fine di valutare correttamente la 	<p>8) Si conferma quanto definito e richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Si precisa, come descritto all'articolo 14 del Disciplinare di Gara, che <i>"L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del <u>principio di equivalenza</u>."</i></p> <p>Il principio di equivalenza inteso come sostanziale equivalenza funzionale è confermato nell'Allegato II.5-Specifiche tecniche ed etichettature del D.Lgs. 36/2023 che precisa che <i>"l'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera <u>equivalente</u> alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche previsti"</i> secondo il quale un'offerta, laddove contenga soluzioni tecniche equivalenti, deve essere ammessa.</p>

predisposizione visto che la sola pelle senza un'adeguata sonda non sarebbe comunque utilizzabile (solo la categoria Phantom ha pelle ecografabile con ecografi reali, ma per contro non dispongono di elettronica interna atta a realizzare molte delle funzioni richieste)	
--	--

In aggiunta, si precisa che nella fase di compilazione dei requisiti amministrativi sulla piattaforma Sintel, il campo: "Dichiarazione sostitutiva - Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente." con cui si chiede appunto di allegare tale dichiarazione è un refuso, pertanto si invita ad allegare anche un file vuoto per poter procedere nelle fasi successive. Le dichiarazioni corrette sono quelle previste dall'allegato 1 riferito alle dichiarazioni di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023.

Il presente verbale sarà parte integrante della normativa contrattuale di gara.

Milano, 08.05.2024.

f.to digitalmente
Dr.ssa Eleonora Zucchinalli